

**NUOVO STATUTO SICUT**  
APPROVATO CON L'ASSEMBLEA DEL 26,10,2015

**Art.1** La Società Italiana di Chirurgia d'Urgenza e del Trauma (S.I.C.U.T.) ha lo scopo di riunire coloro che si dedicano alla Chirurgia d'Urgenza e di Pronto Soccorso, onde favorire il progresso di questa disciplina sia nel campo scientifico, sia ricercando la soluzione dei problemi di carattere organizzativo per un uniforme e qualificato progresso della ricerca e della assistenza socio-sanitaria.

Essa è una istituzione apolitica che ha lo scopo di tutelare il prestigio e gli interessi professionali dei cultori della Chirurgia e di favorire lo scambio di esperienza tra i chirurghi, promuovendo tutte quelle attività culturali e pratiche, universitarie ed ospedaliere, che si estendono dalla prevenzione al trattamento extra ed intra ospedaliero, iniziale e definitivo, delle situazioni acute.

La Società ha sede in Roma. La Società non ha fine di lucro.

**Art. 2** 1) Per conseguire i suoi scopi la Società:

- a)** indice Congressi annuali, ordinari e straordinari, e può tenere adunanze ordinarie e straordinarie;
- b)** promuove ed organizza corsi di aggiornamento sulle varie materie di specifica competenza, nonchè corsi di educazione sanitaria;
- c)** dà impulso a quelle iniziative atte ad estendere in maniera uniforme l'organizzazione sanitaria della urgenza chirurgica tanto in campo nazionale che regionale, attinenti alla materia, specificatamente nei campi dell'emergenza sanitaria e della protezione civile;
- d)** gli atti congressuali potranno essere pubblicati a cura del Presidente del Congresso su un supporto informatico (CD o DV D); su ANNALI ITALIANI DI CHIRURGIA, Giornale Ufficiale della SICUT, verranno pubblicati solo gli articoli scelti e proposti dal Presidente del Congresso e dal Consiglio Direttivo della Società, adeguati alle "Norme per gli Autori", eventualmente redatti in lingua inglese, e che avranno superato la valutazione positiva del Comitato Scientifico dei Referee anonimi della Rivista".

**Art. 3** Il patrimonio della Società è costituito dalle cose mobili ed immobili di sua proprietà, da quanto deriva da acquisti, contributi, donazioni e lasciti destinati all'incremento del suo patrimonio da parte di Enti pubblici e privati o di privati cittadini.

Le entrate sono destinate a coprire le spese di funzionamento del sodalizio (amministrazione, pubblicazione degli atti, opere scientifiche e didattiche) e la rivista della Società.

Le rendite patrimoniali sono erogate per le spese di amministrazione, per le spese delle adunanze, per l'incoraggiamento della pubblicazione dei lavori scientifici e di opere didattiche e della rivista della Società.

Le somme provenienti dalle donazioni e dai lasciti debbono essere impiegate secondo il contenuto delle delibere del Comitato Direttivo.

Le somme necessarie ai bisogni della Società debbono essere depositate ad interesse presso le Casse di Risparmio postali ovvero presso Istituti di credito pubblico designati dal Presidente della Società.

**Art. 4** La Società di Chirurgia d'Urgenza è costituita da:

- a)** soci fondatori;
- b)** soci ordinari;
- c)** soci juniores;
- d)** soci aggregati;
- e)** soci corrispondenti;
- f)** soci onorari;

I **Soci fondatori** sono tutti coloro che hanno effettuato l'iscrizione alla Società nel termine di 30 giorni dalla data di costituzione della Società, nonchè di diritto tutti coloro già iscritti alle Due

Società unificate.

Per l'ammissione alle altre categorie di soci, valgono le seguenti norme:

**I Soci ordinari** comprendono i cittadini italiani laureati in Medicina e Chirurgia, in possesso del diploma di Specializzazione in Chirurgia d'Urgenza e di Pronto Soccorso o in Chirurgia Generale, o comunque coloro che esercitano la disciplina.

**I Soci juniores:** i laureati italiani di età non superiore ai 40 anni, che partecipano alle attività della Società, votano per l'elezione del Comitato Direttivo.

Possono essere rappresentati nel Comitato Direttivo in numero non superiore a due.

**I Soci aggregati:** i laureati di altre facoltà, che si occupano di problemi attinenti alla Chirurgia d'Urgenza e di Pronto Soccorso, nelle rispettive materie di specifica competenza.

**I Soci corrispondenti:** i laureati stranieri che si occupano in maniera preminente di Chirurgia d'Urgenza e di Pronto Soccorso.

**I Soci onorari:** personalità sia italiane che straniere, che per meriti scientifici abbiano contribuito in maniera significativa al progresso della Chirurgia d'Urgenza e di Pronto Soccorso.

I Soci corrispondenti, onorari ed aggregati non hanno diritto al voto.

I Soci hanno diritto di frequentare la sede sociale e di partecipare a tutte le iniziative promosse dalla Società e sono tenute a non svolgere attività in contrasto con gli interessi del sodalizio.

Soci ordinari, aggregati e juniores sono tenuti al pagamento di un contributo annuo, la cui entità è determinata dal regolamento.

Le quote sociali, il cui valore non è rivalutabile, non sono trasmissibili a terzi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte che saranno regolate in base alle norme del Codice Civile.

Le domande di coloro che desiderano essere nominati soci debbono essere indirizzate al Presidente della Società ed accompagnate dalla firma di presentazione di due soci ordinari, corredata dal curriculum dei titoli accademici e scientifici e dall'attività professionale effettivamente svolta.

L'ammissione dei soci è subordinata al parere positivo che dovrà essere espresso dal Comitato Direttivo

La nomina di Presidente onorario può essere conferita su designazione del Comitato Direttivo con voto unanime dell'assemblea a personalità italiana che abbia dato lustro in Italia e nel mondo la Chirurgia d'Urgenza e di Pronto Soccorso.

La nomina a Socio onorario può essere conferita, su proposta del Comitato Direttivo, dall'assemblea generale a maggioranza.

**Art. 5** La cessazione da soci ordinari, aggregati e juniores si verificherà per i seguenti motivi:

- a) dimissioni;
- b) morosità del pagamento delle quote sociali da oltre cinque anni;
- c) abbandono dell'esercizio della Chirurgia per oltre 2 anni nelle sue varie espressioni per diverso orientamento degli interessi preminenti;
- d) per radiazione pronunciata dai 2/3 dei soci presenti all'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato l'interessato.

**Art. 6** Sono organi della Società:

- a) L'Assemblea Generale;
- b) Comitato Direttivo;
- c) Presidente;
- d) I Revisori dei Conti.
- e) Proviviri.

**Art. 7** L'Assemblea Generale: è costituita dai soci ordinari, dai soci juniores e i soci aggregati; viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria ed ogni volta che il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno o sia richiesto da almeno 2/3 dei soci. Spetta all'Assemblea:

- a) deliberare sugli affari scritti all'o.d.g.;
- b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- c) approvare il regolamento interno;
- d) nominare i componenti del Comitato Direttivo, e deliberare sulle modifiche dello Statuto secondo le disposizioni di legge;
- e) nominare i revisori dei conti;

- f) nominare il Presidente del Congresso annuale su proposta del Comitato Direttivo.
- g) nomina il Presidente del Comitato Direttivo
- h) delibera sulle altre nomine.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più 1 dei soci ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti a maggioranza dei voti.

Alle deliberazioni riguardanti l'approvazione dei bilanci ed a quelle che riguardano le loro rispettive responsabilità i componenti del Consiglio non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre il voto favorevole di 2/3 dei soci aventi diritto, presenti in Assemblea, previo avviso delle modifiche proposte comunicato a tutti i soci 20 gg. prima dell'Assemblea stessa.

**Art 7 bis:** "Votazione del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo. Ogni due anni, durante la fase congressuale, si svolgeranno le elezioni del Presidente che entrerà in carica il biennio successivo e del Consiglio Direttivo che entrerà in carica dal 1 gennaio dell'anno successivo. Hanno diritto al voto tutti i soci in regola con l'iscrizione. Le votazioni saranno svolte a scrutinio segreto e, come prescrive la legge, non sono ammesse deleghe.

**Art. 8** La Società è diretta ed amministrata da un Comitato Direttivo composto da:

- a) 1 Presidente eletto dall'Assemblea;
- b) 1 Presidente eletto, che coprirà la carica nel biennio successivo, nominato dall'assemblea;
- c) un numero di consiglieri da 12 a 20, di cui 2 Juniores, eletto dall'Assemblea;
- d) fa parte di diritto del Comitato Direttivo il Presidente uscente (past-President), limitatamente al biennio successivo;
- e) fanno parte di diritto del Comitato Direttivo, senza diritto al voto, tutti i Past-President tranne l'ultimo;
- f) 2 Segretari generali di cui uno con compiti scientifici (rivista della Società, Comitato redazionale e Congressi) l'altro con compiti organizzativi (schede, società, consiglio e congressi).

Il Consiglio Direttivo in carica può, in qualsiasi momento, cooptare altri consiglieri fino al numero massimo previsto di 20 membri.

Il Comitato Direttivo designa i due Segretari Generali ed il Vice Segretario Tesoriere.

Con elezione di secondo grado il Comitato Direttivo nomina nel suo ambito, a scrutinio segreto, 3 Vice Presidenti.

Il Comitato Direttivo designa inoltre i Delegati Regionali in numero di 1 per ogni regione i quali possono essere convocati dal Presidente a partecipare alle riunioni del Comitato stesso, senza diritto di voto.

Il Presidente o uno dei Vice Presidenti, il Segretario Amministrativo ed il Vice Segretario Tesoriere debbono risiedere a Roma, sede giuridica della Società.

Il Comitato designa e rende operante lo Statuto della Società, provvede all'emanazione del regolamento e vigila sulla sua applicazione.

Il Comitato Direttivo presiede alle sorti della Società, ne amministra le sostanze, cura la pubblicazione della rivista della Società, designa i relatori per i congressi ed adempie ad ogni altro obbligo contemplato nello Statuto per attuare gli scopi della Società.

Alle dipendenze del Comitato può essere uno o più impiegati con funzioni di segreteria.

I componenti del Comitato Direttivo durano in carica 2 anni e possono essere rieletti. Il

Presidente non può ricoprire la stessa carica nel biennio successivo, mentre rimane a far parte di diritto del Comitato Direttivo, con diritto di voto, per il biennio successivo a quello del suo mandato.

I due Segretari Generali ed il Vice Segretario Tesoriere nonché i delegati regionali decadono insieme al Comitato Direttivo e possono essere nuovamente designati per il biennio successivo.

**Art. 8 bis:** "I Consiglieri, tutti coloro che fanno parte del Consiglio Direttivo a vario titolo ed i Delegati Regionali hanno il dovere di incrementare il numero dei Soci attraverso iniziative personali o di gruppo di carattere scientifico da organizzare nel corso del biennio sul territorio. I candidati alla Presidenza devono essere Soci che nell'arco degli anni, a parere della maggior parte del Consiglio Direttivo, si siano dedicati alla Società, indipendentemente dal ruolo Universitario o Ospedaliero".

- Art. 9** Il Presidente rappresenta la Società. Egli convoca e dirige le adunanze del Comitato Direttivo e le assemblee e ne fa eseguire le deliberazioni, ordina le riscossioni ed i pagamenti, firma gli atti ufficiali, ha la firma sociale di fronte a terzi in giudizio, è autorizzato a richiedere contributi ad Enti o Ministeri per il conseguimento degli scopi della Società.  
Designa tra i Vice Presidenti chi deve sostituirlo in caso di impedimento nello svolgimento delle proprie funzioni con tutte le attribuzioni.  
La coordinazione dei Delegati Regionali è demandata ai 3 Vice Presidenti in relazione alla loro competenza territoriale.  
Sono ammissibili deleghe specifiche per i Consiglieri.
- Art. 10** L'Anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- Art. 11** Il Collegio dei revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica due anni ed è composto di tre membri effettivi e due supplenti i quali subentrano in caso di rinuncia. Nel corso della prima riunione i membri effettivi eleggono il Presidente. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'associazione e vigila sulla corretta applicazione dello statuto e delle delibere dell'assemblea dei soci. esso si riunisce almeno ogni tre mesi, dietro convocazione del Presidente, per la verifica dei fatti amministrativi sociali e presenta una propria relazione allo schema di bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
- Art. 12** Il Collegio dei Probiviri è eletto a partire dalla prima Assemblea dei soci, dura in carica due anni ed è composto da tre membri effettivi dei quali almeno uno deve avere una anzianità sociale di tre anni, ovvero solo per il periodo iniziale, deve essere socio fondatore, e due supplenti i quali subentrano agli effettivi in caso di rinuncia. Nel corso della prima riunione i membri effettivi eleggono il Presidente che avrà l'incarico di coordinare le funzioni dell'Organo. Il Collegio dei Probiviri vigila sul comportamento morale dei soci, e su propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo o dei singoli soci, instaura e istruisce le procedure a carico di quei soci il cui comportamento risulti lesivo dell'onorabilità dell'associazione o sia in contrasto con le norme dello statuto sociale. Completata l'istruttoria, anche dopo aver ascoltato le parti interessate, il Collegio dei Probiviri la trasmette al Consiglio Direttivo il quale dopo averla analizzata nel corso di una riunione, la porta alla competenza dell'Assemblea dei soci per l'eventuale radiazione.
- Art. 13** Qualora gli esercizi sociali dovessero chiudersi con un risultato di avanzo di gestione lo stesso non potrà essere distribuito in alcun modo ai soci ma dovrà essere riportato a nuovo per il successivo giudizio. Non è altresì consentita la distribuzione di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- Art. 14** In Caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

C.F. SICUT : 96065650580